

tatore marginale) *Ulpianus*. Che l'interpolazione di D. 17.1.8.1 sia triboniana è reso poco probabile dalla rilevata diversità delle masse. Senza prendere posizione sulla tesi ultimamente difesa dal Wieacker [*Textstufen klassischer Juristen* (1960) 221 ss.], la nostra ipotesi conferma la forte rielaborazione cui fu sottoposto in età postclassica e pregiustiniana il commentario editale di Ulpiano.

5. Ad ogni modo, quel che è veramente importante, per poter apprezzare a pieno l'impostazione della giurisprudenza classica, è l'accettazione e l'elaborazione del principio labeoniano per cui l'*ad.* va concessa *et si dubitetur an alia actio sit*: il che l'a. (p. 62 ss.) pone in luce con acutissime (anche se non sempre del tutto convincenti) esegesi. Chi tenga presente quanto si è sostenuto dianzi (n. 2), e cioè che l'inammissibilità dell'*ad.* quando vi sia altra possibilità di rivalsa per il *deceptus* è frutto di una interpretazione giurisprudenziale della clausola editale *si alia actio non sit*, sarà facilitato a comprendere il perché della tendenza classica all'*in dubio pro ad.*: la sussidiarietà dell'*ad.*, non stabilita espressamente dall'editto, più che una ferma regola, era un orientamento generale, passibile, entro certi limiti, di molteplici deviazioni. La troppo rigida applicazione del principio di sussidiarietà si sarebbe risolta in una negazione di quelle esigenze equitative, cui aveva obbedito Aquilio Gallo nell'emanare l'*edictum de dolo*.

ANTONIO GUARINO

TAGLIACARTE.

1. I problemi della democrazia romana, da qualche anno sottilmente dibattuti dalla storiografia romanistica, vengono riproposti dal Rouvier [R., *La république romaine et la démocratie*, in *Varia étud. de droit rom.* 4.155 ss. (vol. 20 delle pubblicazioni dell'Institut de Droit Romain de l'Université de Paris)] in un lavoro di notevoli impegno e chiarezza.

Va subito notato che l'autore, come a molti accade per temi di particolare suggestione, si è lasciato prender la mano dalla sua felice vena narrativa, sicché sfumano in secondo piano gli aspetti puramente giuridici; colpa probabilmente lieve, considerati i sostanziosi recenti contributi, e del resto confessata dalle prime battute (p. 158): « *Δημοκρατία* signifie le régime où le peuple commande, détient le pouvoir, 'ὅ ἢ δῆμος κρατεῖ'. C'est à cette définition 'neutre' que nous nous tiendrons. Elle nous donne les deux éléments de base de notre recherche à Rome, nos critères de base de la démocratie 'en valeur neutre': un peuple, la détention du pouvoir par ce peuple ». Chiarimento che non evita al lettore il dubbio circa il concetto di democrazia di cui il Rouvier indaga le linee di sviluppo nella storia romana; dubbio che si rafforza di fronte al concetto di semidemocrazia, traduzione in termini aggiornati di quell'equilibrio delle forze politiche che si realizzò nella